



COMUNE di CONCOREZZO
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

REGOLAMENTO COMUNALE
per l'esercizio dell'attività di
ACCONCIATORE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 20 dicembre 2018

Art. 1 – Attività di acconciatore

1. L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare.
2. Le imprese di acconciatura possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
3. Non sono soggette al presente regolamento le attività della lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciabile.

Art. 2 – Normativa di riferimento

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di acconciatore esercitate sul territorio del Comune di Concorezzo in luogo pubblico o privato nel rispetto della seguente normativa:
 - Legge 8 agosto 1985 n. 443 “Legge-quadro per l'artigianato” e successive modificazioni ed integrazioni;
 - Legge Regionale 16 dicembre 1989, n.73 “Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo”;
 - Legge 17 agosto 2005 n. 174 “Disciplina dell'attività di acconciatore”;
 - Regolamento Regionale 28 novembre 2011, n. 6 “Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione dell'art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 «Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo»;
 - Regolamento regionale 1 febbraio 2018 n. 4 “Modifiche al regolamento regionale 28 novembre 2011 n. 6 “Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione dell'art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 «Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo»;
 - Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE come modificata dal D .Lgs. 6 agosto 2012 n.147;
 - Legge Regionale 27 febbraio 2012 n. 3;
 - Legge 7 agosto 1990, n. 241 come modificata Legge 122/2010;
 - D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive”;
 - Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, articolo 38, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133.
 - Decreto Legislativo n. 138/2011 convertito con la Legge n. 148 del 2011 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo);
 - Decreto Legislativo n. 1/2012 convertito con la Legge n. 27 del 2012 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività);
 - D. Lgs. n. 222/2016 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 2015 n. 124;
 - Tabella A D. Lgs. 222/2016.

Art. 3 – Titolarità dell'attività

1. Per esercitare l'attività di acconciatore è necessario possedere i requisiti professionali previsti dal Regolamento Regionale 28/11/2011, n. 6 e dalla Legge 17/08/2005, n. 174.

I requisiti professionali devono essere posseduti:

- nelle imprese individuali dal titolare;
 - nelle imprese gestite in forma societaria dai soci e dai dipendenti che svolgono l'attività in modo professionale e dal responsabile tecnico indicato;
 - in ogni caso, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento n. 6/2011, per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatore deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza, in modo esclusivo, durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore.
2. Il responsabile tecnico deve essere sempre presente nell'esercizio negli orari di apertura e svolgimento dell'attività. In caso di malattia o temporaneo impedimento del responsabile tecnico, il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto, munito di idonea abilitazione professionale.
 3. I soci partecipanti, i collaboratori familiari, i dipendenti e gli apprendisti che non siano in possesso della qualifica professionale di cui al comma 1 operano sotto il controllo e la diretta responsabilità del titolare, dei soci partecipanti o del direttore dell'azienda in possesso di tale qualifica e comunque non possono svolgere l'attività di acconciatore.

Art. 4 – Segnalazione Certificata inizio attività

1. Colui che intende:
 - iniziare una nuova attività (ivi compreso l'affitto di poltrona)
 - trasferire l'attività in nuovi locali
 - subentrare nella titolarità di un'attività esistente
 - modificare i soggetti titolari dei requisiti
 - modificare i locali (ampliamento, riduzione)
 - sospendere e/o cessare l'attivitàdeve presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività al SUAP Comunale esclusivamente in via telematica mediante accesso al portale www.impresainungiorno.gov.it
2. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività dovrà contenere tutti gli elementi e dovrà essere corredata di tutta la documentazione prevista dal sistema. L'inoltro e la ricevuta telematica consente, ai sensi dell'art.19 della L. 241/1990, l'inizio immediato dell'attività di acconciatore.
3. In caso di decesso, invalidità permanente, inabilitazione o interdizione del titolare dell'attività, gli eredi possono continuare a titolo provvisorio l'attività per il periodo necessario a conseguire l'abilitazione professionale di acconciatore, purché durante tale periodo l'attività sia svolta da persone in possesso dell'abilitazione professionale.

4. L'attività di acconciatore può essere sospesa per un periodo non superiore a un anno; eventuali proroghe possono essere richieste al Comune solo per gravi motivi debitamente documentati ed accertati dal Responsabile del Procedimento.

Art. 5 - Controlli Sulle Operazioni Effettuate Con Segnalazione Certificata Di Inizio Attività

1. Il Responsabile del Procedimento competente a ricevere la SCIA, provvede a verificare la completezza della SCIA e della documentazione presentata.
2. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, come modificato dalla Legge 122/2010, in caso di accertata carenza dei requisiti necessari - ed entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della SCIA -, adotta motivati provvedimenti con cui dispone il divieto di proseguire l'attività e la rimozione degli eventuali effetti dannosi. L'interessato può evitare tali provvedimenti conformando alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'ufficio competente, comunque non inferiore a 30 giorni. E' da considerarsi irricevibile la dichiarazione priva degli elementi essenziali indicati nell'apposito modulo. Inoltre, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni false o mendaci, il Responsabile del servizio può sempre adottare (anche oltre il termine di sessanta giorni anzidetto) i provvedimenti di cui sopra.
3. E' fatto comunque salvo il potere dell'Amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli artt. 21-quinques e 21-nonies della Legge n. 241/1990 e s.m.i..

Art. 6 - Obbligo di esposizione copia della SCIA e di conservazione della documentazione

1. La SCIA, con l'indicazione del nominativo del/i responsabile/i tecnico/i ,deve essere esposta, in modo ben visibile al pubblico, all'interno del locale destinato all'attività.
2. Coloro che esercitano l'attività al di fuori dei locali indicati nella SCIA devono recare con sé copia della SCIA ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 7 - Attività in forma ambulante o nei luoghi di cura

1. Non è ammesso lo svolgimento dell' attività di acconciatore in forma ambulante, salvo che la stessa sia esercitata a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda e/o lo spettacolo, persone ammalate, immobilizzate o non deambulanti, ovunque esse residenti, da titolari collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, come previsto dal presente regolamento.
2. L'esercizio dell'attività all'interno di luoghi di cura, riabilitazione, o altro, può avvenire solamente a seguito di stipulazione di apposite convenzioni con i relativi soggetti pubblici.

Art. 8 - Attività svolte presso il domicilio dell' esercente

1. L' attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell' esercente, verificata la conformità urbanistica della zona, secondo le modalità indicate e a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti a civile abitazione, abbiano un' idonea sala d' attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

2. I locali devono possedere le stesse caratteristiche strutturali previsti dal presente regolamento e dalle norme che disciplinano le specifiche attività.

Art. 9 - Requisiti igienico-sanitari degli addetti

1. Chiunque eserciti le attività di cui al presente Regolamento deve operare nel rispetto delle norme igieniche sanitarie vigenti in materia con particolare riferimento alle disposizioni di cui al punto 3.12.9 del Regolamento Locale di Igiene tipo della Regione Lombardia così come recepito nel Regolamento Edilizio del Comune di Concorezzo.

Art. 10 – Requisiti dei locali

1. I locali destinati agli esercizi di acconciatore devono possedere le caratteristiche tecnico costruttive ed igienico sanitario previste dal Regolamento Comunale di Igiene nonché conformi a quanto riportato nell'allegato 1 "Requisiti igienico – sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività" al Regolamento Regionale 28 novembre 2011, n. 6.
2. Deve essere assicurato il rispetto della normativa C.E. sulla sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008) e delle norme relative agli impianti elettrici ed altri, a norma di quanto disposto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo economico n.37 del 22 gennaio 2008.
3. In caso di subingresso, i subentranti devono adeguare i locali alle disposizioni previste dal Regolamento di cui all'articolo precedente. Potranno essere concesse deroghe a quanto stabilito dal presente regolamento solo per vincoli urbanistici ed esigenze tecniche documentate acquisito il parere del competente servizio di ATS che valuterà se la soluzione alternativa consenta di conseguire le medesime finalità delle norme derogate.
4. Nello stesso locale o in locali comunicanti possono essere concentrate anche attività compatibili di diversa natura (commerciale, artigianale, ecc) fatto salvo il rispetto della normativa urbanistica, edilizia, tecnico-impiantistica, di sicurezza e igienico sanitaria.

Art. 11 – Compatibilità urbanistica

1. Come riportato nel vigente PGT, l'attività di acconciatore, entro il limite di 250 mq di superficie, è qualificata come "unità commerciale di vicinato" ed è ammessa, quale destinazione compatibile, in tutte le zone quantificate come residenziali dal Piano delle Regole ed individuate con le sigle B1, B2, B3, B4 e nelle zone commerciali B6. Sono altresì ammesse nell'ambito di Programmi Integrati di Intervento e di interventi sottoposti a Piano Particolareggiato, ovvero in ambiti di recupero e di trasformazione urbana così come singolarmente disciplinati dalla norme tecniche del Documento di Piano.

I locali adibiti all'esercizio di attività di acconciatore devono essere in possesso dei requisiti igienico – sanitari attestati dal certificato di agibilità rilasciato ai sensi dell'art. 24 del DPR 380/2001 e dell'art. 37 del Regolamento Edilizio vigente.

Le attività in oggetto sono altresì soggette alla richiesta di autorizzazione all'installazione di impianto pubblicitario secondo quanto disposto nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari ed alla corresponsione al Comune dei diritti di segreteria per il rilascio dell'autorizzazione ed all'imposta sulla pubblicità al Concessionario del Servizio.

Art. 12 - Attività di acconciatore congiunta a all'attività di estetica, tatuatore e piercing

1. L'attività di acconciatore può essere svolta congiuntamente a quella di estetista, tatuatore e piercing nella medesima sede previo possesso di entrambi i requisiti di abilitazione professionale ed il soddisfacimento di quelli derivanti dalle norme igienico sanitarie di cui al Regolamento Locale di Igiene vigente e dai rispettivi regolamenti.

Art. 13 – Vendita

1. Gli acconciatori possono vendere beni accessori, prodotti confezionati quali: creme per barba, dopobarba, shampoo, balsami, lozioni per capelli, gel per capelli, tinture, lacche per capelli e parrucche, purché debitamente certificati e garantiti ai sensi delle vigenti normative nazionali e comunitarie.
2. In tal caso non trovano applicazione le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e nella legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6.

Art. 14 - Giorni e orari di esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività di acconciatore non è subordinato al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale come da ordinanza sindacale sugli orari.
2. L'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia, in ogni modo l'orario scelto dall'esercente deve essere comunicato al SUAP del Comune di Concorezzo e renderlo noto alla clientela in maniera ben visibile all'interno e all'esterno dell'esercizio.

Art. 15 – Tariffe

1. Il titolare dell'esercizio dovrà esporre le proprie tariffe, in maniera ben visibile all'attenzione della clientela (ad esempio in prossimità della cassa dell'esercizio).

Art. 16 – Vigilanza

1. La vigilanza sullo svolgimento dell'attività di acconciatore e l'osservanza del presente Regolamento è affidata all'ATS territorialmente competente per quanto concerne il rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria. Per gli altri aspetti le competenze spettano la Polizia Locale.

Art. 17 – Sospensione, decadenza dall'esercizio di attività

1. In caso di accertata violazione delle disposizioni della Legge n.174/2005, del Regolamento regionale 28 novembre 2011, n. 6 e del presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'art.19 della Legge n. 241/90 in ordine ai provvedimenti che l'Ente può adottare a seguito dell'accertata carenza dei requisiti sostanziali della SCIA, il Comune può altresì, previa diffida, adottare motivato provvedimento di sospensione dell'attività per un periodo massimo di 20 giorni a seconda della gravità dell'accertata violazione.

2. Nei casi di cui al comma 1, decorso il termine di sospensione stabilito nel provvedimento, il titolare può riattivare l'esercizio.
3. In caso di reiterazione, a norma dell'art. 8 bis della Legge n.689/1981, delle violazioni di cui al comma 1, il Comune può adottare motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività.

Art. 18 – Sanzioni

1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previste dalla Legge n.174/2005, dal presente Regolamento sono irrogate dal Comune le sanzioni amministrative di cui all'art. 5 della stessa Legge secondo le procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, per importi non inferiori a 250 euro e non superiori a 5.000 euro.
2. Il mancato rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è sanzionato ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n.123”, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. L'utilizzo e/o commercializzazione di prodotti cosmetici non conformi alla vigente normativa nazionale e comunitaria è soggetto al regime sanzionatorio previsto dalla Legge 11 ottobre 1986, n. 713 e s.m.i..

Art. 19 - Rinvio a norme vigenti - Entrata in vigore

1. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti statali e regionali in materia.
2. Il presente regolamento, composto da 19 articoli entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dal vigente Statuto Comunale.